



## ***Impugnazione del licenziamento in caso di cessione di ramo d'azienda***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2024, n. 3235, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda, il licenziamento intervenuto dopo il passaggio *ex lege* del rapporto di lavoro, garantito dall'effetto legale *ex* articolo 2112 cod. civ. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è *tamquam non esset* e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina.